



REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO EXCELLENCE

Emanato e modificato con decreto rettorale prot. 2638/23 del 19/05/2023

Art. 1 - Definizione e ambito di applicazione

Per borse di studio excellence si intendono le borse destinate agli studenti internazionali in possesso di titolo di studio estero iscritti alle lauree magistrali e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese (International Medical School) che soddisfino specifici requisiti di merito basati sul curriculum accademico e sul curriculum vitae prodotti all'atto dell'ammissione al primo anno e sul percorso accademico svolto nel corso della laurea magistrale.

Il numero delle borse destinato agli iscritti al primo anno è deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 - Requisiti e modalità di partecipazione alle borse destinate agli iscritti al primo anno

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio excellence gli studenti:

- ammessi alle lauree magistrali ad accesso libero e che abbiano completato la domanda di ammissione **entro il 31 maggio** di ogni anno nonché gli ammessi alle lauree magistrali ad accesso programmato;
- ammessi al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese (International Medical School).

Art. 3 - Criteri per la predisposizione della graduatoria

3.1 Corsi ad accesso libero

3.1.1. Le commissioni di valutazione delle candidature ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero predispongono singole graduatorie sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nella valutazione del curriculum accademico e del curriculum vitae.

Ciascun corso ha a disposizione 30 punti così ripartiti:

Curriculum accademico (media voti esami)	Punti max: 20
Curriculum vitae (esperienze lavorative, di ricerca o di studio)	Punti max: 10

A parità di punteggio di merito hanno la precedenza in graduatoria i candidati con il migliore curriculum accademico. In caso di ulteriore pari merito precede il candidato più giovane.

Non sono considerati idonei i candidati che ottengano un punteggio inferiore a 21/30.



- 3.1.2 Le graduatorie dei singoli corsi sono predisposte, **entro il 30 giugno**, dalle commissioni di valutazione delle candidature ai corsi di laurea magistrale.
- 3.1.3 Con decreto rettorale è nominata una commissione giudicatrice con il compito di predisporre una graduatoria generale partendo dalle singole graduatorie e assegnando i benefici proporzionalmente al numero totale di candidati ammessi ai singoli corsi di laurea magistrale.
- 3.1.4 La graduatoria generale è approvata con decreto rettorale ed è pubblicata sul sito dell'Ateneo alla pagina: <https://www.unimi.it/it/studiare/borse-premi-mense-e-alloggi/borse-di-studio-internazionali> **entro il 15 luglio**. L'assegnazione del beneficio è comunicata tramite email all'indirizzo comunicato in fase di registrazione al portale.
- 3.1.5 I beneficiari devono immatricolarsi online **entro il 31 luglio**, pena la decadenza dal beneficio. In caso di decadenza per la mancata immatricolazione è previsto lo scorrimento della graduatoria fino a copertura totale delle borse disponibili.
- 3.1.6 I documenti necessari per perfezionare l'immatricolazione devono essere prodotti **entro il 30 novembre**. Particolari situazioni che impediscono di completare le procedure entro tale termine saranno valutate caso per caso, purché opportunamente segnalate entro la medesima scadenza. Il termine ultimo e inderogabile per completare l'immatricolazione con la consegna della documentazione dovuta è fissato al **15 gennaio**, pena l'esclusione dalla graduatoria.

3.2 Corsi ad accesso programmato

L'assegnazione dei benefici per gli studenti delle lauree magistrali ad accesso programmato e del corso di laurea magistrale a ciclo unico in International Medical School avviene sulla base del punteggio ottenuto nei test di ammissione.

L'esito dell'attribuzione è comunicato tramite email all'indirizzo comunicato in fase di registrazione al portale.

I beneficiari devono immatricolarsi online entro le scadenze previste dai rispettivi bandi di ammissione. Si rimanda al punto 3.1.6 del presente Regolamento per la produzione della documentazione necessaria al fine del perfezionamento dell'immatricolazione.

Art. 4 - Motivi di esclusione

Saranno esclusi dalla graduatoria le seguenti categorie di candidati:

- con titolo di studio estero non ancora conseguito alla data del 31 maggio per i corsi ad accesso libero;
- già iscritti precedentemente a corsi di laurea magistrale in Italia;
- iscritti a tempo parziale;
- iscritti a corsi singoli;
- non immatricolati entro il 31 luglio per i corsi di laurea ad accesso libero ovvero entro le scadenze previste dai bandi di ammissione per i corsi ad accesso programmato;
- che non abbiano prodotto la necessaria documentazione per perfezionare l'immatricolazione entro i termini stabiliti dal presente Regolamento.



Art. 5 - Modalità di erogazione della borsa

La borsa sarà erogata in due rate di importo pari alla metà del valore dell'intera borsa:

- la prima rata è corrisposta dopo il perfezionamento dell'immatricolazione a seguito della consegna dei documenti previsti dai competenti uffici;
- la seconda rata è corrisposta all'acquisizione, entro il 10 agosto dell'anno accademico in corso, del 30% dei crediti previsti, per il primo anno di corso, dal piano di studio individuale.

Art. 6 - Revoca della borsa

6.1 Revoca totale

La borsa è revocata per uno dei seguenti motivi:

- rinuncia agli studi;
- mancato conseguimento del 30% dei crediti previsti dal proprio piano di studi per il primo anno alla data del 30 novembre dell'anno accademico successivo a quello di iscrizione.

Lo studente decaduto dal beneficio è tenuto a restituire la borsa percepita, ma manterrà il diritto all'esonero delle tasse universitarie.

6.2 Revoca parziale

Nel caso in cui il 30% dei crediti previsti dal piano di studio individuale per il primo anno di corso sia acquisito entro il 30 novembre dell'anno accademico successivo a quello di iscrizione, lo studente non avrà titolo alla seconda rata di borsa, ma manterrà il diritto all'esonero dalle tasse universitarie.

Art. 7 - Rinnovo della borsa

Per i beneficiari la borsa sarà rinnovata automaticamente per l'anno accademico successivo, in caso di iscrizione regolare al secondo anno di corso e a condizione che, alla data del 30 settembre dell'anno accademico in corso, risulti conseguito almeno il 90% dei CFU previsti per il primo anno dal piano di studio individuale.

L'erogazione avverrà in unica soluzione all'attribuzione del rinnovo.

L'eventuale rinuncia agli studi comporta la decadenza dal beneficio con la restituzione della borsa percepita e il versamento dei contributi dovuti per l'anno accademico di riferimento.

Art. 8 - Incompatibilità con altre borse di studio

La borsa excellence non è compatibile con analoghe borse di studio, comprese quelle del diritto allo studio, ma è compatibile e cumulabile con i contributi assegnati per soggiorni di studio all'estero.



Art. 9 - Esonero tasse

I beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo (seconda rata).

Sono altresì esonerati dalla seconda rata, per il primo anno di corso, gli studenti idonei non beneficiari collocatisi in posizione utile in graduatoria, nel limite di benefici annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, purché completino l'immatricolazione entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente regolamento.

L'attribuzione dell'esonero sarà definita entro il 30 novembre e successivamente comunicata via email.

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del decreto di emanazione e si applica agli studenti iscritti a decorrere dall'anno accademico 2023/2024.